



RELAZIONE DI INIZIO MANDATO 2019 / 2024

(art. 4, comma 5, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, come modificato dall'art. 1-bis, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213)





Indice degli argomenti trattati

PREMESSA	pag. 3
PARTE I - DATI GENERALI	"" 4
1. Dati generali	"" 4
2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione	"" 6
PARTE II - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE	"" 7
2.1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio	"" 7
2.2. Equilibrio di parte corrente e di parte capitale	"" 8
2.3. Gestione di competenza e Gestione Finanziaria	"" 9
2.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione	"" 11
2.5. Utilizzo avanzo di amministrazione	"" 11
2.6. Analisi dei residui attivi e passivi al 31/12/2018	"" 12
2.7. Patto di stabilità interno	"" 13
2.8. Indebitamento	"" 13
2.9. Conto del patrimonio	"" 14
2.10. Riconoscimento debiti fuori bilancio	"" 15
PARTE III - ORGANISMI CONTROLLATI	"" 16
3. Organismi controllati	"" 16



Premessa

La presente relazione viene redatta ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere la situazione economico – finanziaria dell'ente e la misura dell'indebitamento all'inizio del mandato amministrativo scaturente dal risultato delle consultazioni elettorali del 26/05/2019.

L'art. 4-bis del D. Lgs. 6/9/2011, n. 149, prevede che *"la relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato"* (D.Lgs.149/11, art. 4-bis, comma 2). Le finalità dell'adempimento sono chiarite nella parte finale dello stesso articolo dove il legislatore precisa che il presidente della provincia o il sindaco in carica, *"sulla base delle risultanze della relazione medesima (...) ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti"*.

Questa relazione è strutturata in modo da garantire un controllo preliminare su taluni aspetti della gestione che tendono ad escludere, proprio in virtù di quanto richiesto dalla legge, la presenza di una palese situazione di squilibrio emergente e il verificarsi di situazioni di criticità strutturali tali da richiedere un intervento con carattere d'urgenza. Si tratta, pertanto, di considerazioni effettuate sui singoli fenomeni considerati e, solo nella parte conclusiva che precede la sottoscrizione formale del documento, di una valutazione riepilogativa sulla situazione dell'ente nel suo insieme.

La relazione di inizio mandato si ricollega necessariamente alla precedente Relazione di Fine Mandato relativa al quinquennio precedente, regolarmente pubblicata sul sito internet dell'ente e trasmessa alla Corte dei Conti ed alla Conferenza Stato Città, per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati.

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del T.U.E.L. e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell'ente.



PARTE I^ - DATI GENERALI

1. Dati generali

1.1 - Popolazione residente

	2014	2015	2016	2017	2018
Popolazione residente	1038	1012	1006	1003	1011

1.2 - Organi politici

Il consiglio, organo collegiale di indirizzo e controllo politico ed amministrativo, è composto da un numero di consiglieri che varia a seconda della dimensione dell'ente. L'esame delle condizioni di candidabilità ed eleggibilità è stata effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del giorno 11/06/2019 e con successiva deliberazione n. 24 si è preso atto dell'avvenuto il giuramento del Sindaco.

Il sindaco, eletto direttamente dai cittadini, nomina gli assessori e distribuisce loro le competenze. Le due tabelle mostrano la composizione attuale dei due principali organi collegiali dell'ente.

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA:

Cognome e nome	Carica
GRILLI LORENZO	SINDACO
MOROTTI SILVANO	VICE SINDACO – DELEGA URBANISTICA, GESTIONE TERRITORIO, SERVIZI MANUTENTIVI, LAVORI PUBBLICI
MUSMECI MARCO	ASSESSORE – DELEGA TURISMO, CULTURA, COMUNICAZIONE

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE:

Cognome e nome	Carica
GRILLI LORENZO	SINDACO
MOROTTI SILVANO	CONSIGLIERE – VICE SINDACO
MUSMECI MARCO	CONSIGLIERE – ASSESSORE
BARBIERI DAVIDE	CONSIGLIERE
UGUCCIONI ELIA	CONSIGLIERE
GIUNGI ELISA	CONSIGLIERE
DI PAOLI DAVIDE	CONSIGLIERE
DELBALDO ALEX	CONSIGLIERE
SANCHINI LUCA	CONSIGLIERE
PAZZAGLINI DANILLO	CONSIGLIERE
BELIGOTTI DORETTA	CONSIGLIERE



1.3 - Struttura organizzativa

La dotazione organica attuale del Comune di Montegridolfo può essere così riassunta:

Categoria	Posti in organico	Posti occupati	Posti vacanti
A	0	0	0
B	2	2	0
C	1	1	0
D	3	3	0
Dirigenziale	0	0	0
TOTALE	6	6	0

Organigramma:

I dipendenti attualmente in servizio al 31.12.2018 risultano così suddivisi nei diversi servizi comunali:

Servizio	A	B	C	D	Dirig.	Totale
AMMINISTRATIVO	0	1	1	1	0	3
CONTABILE	0	0	0	1	0	1
TECNICO	0	1	0	1	0	2
TOTALI	0	2	1	3	0	6

Sinteticamente la situazione può essere così riassunta:

Direttore: Figura non presente

Segretario: Il segretario comunale fino al 31/12/2018 prestava la propria attività per tre comuni (servizio convenzionato con il Comune di Mondaino e attivo con l'ulteriore Comune di Casteldelci). Dal 01/01/2019 la convenzione per la segreteria è attiva fra il Comune di Mondaino (Ente capofila) ed il Comune di Montegridolfo.

Numero dirigenti: Figura non presente

Numero posizioni organizzative: 2 di cui una (l'Istruttore contabile CAT. D - Responsabile area finanziaria) è in aspettativa dal 4 Marzo 2019.

Numero totale personale dipendente (rispondente alle risultanze del conto annuale): n. 6

1.4 - Condizione giuridica dell'Ente:

L'ente non è commissariato e non lo è mai stato né nel periodo di mandato esaminato né in quelli precedenti.

1.5 - Condizione finanziaria dell'Ente:

L'Ente:

- non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL;
- non ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243 – bis del TUEL;
- non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinquies del TUEL;



Comune di Montegrolfo (RN) – Relazione di Inizio Mandato

- non ha fatto ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. 174/12 convertito con L. 213/12.

1.6 - Situazione di contesto interno/esterno:

Il Comune di Montegrolfo ha una popolazione di circa 1011 abitanti.

La struttura dell'Ente è suddivisa in tre Aree: Amministrativa, Economico Finanziaria e Tecnica.

2 - Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario (ai sensi dell'art. 242 del T.U.E.L.):

La normativa nazionale al fine di valutare la situazione economico-finanziaria dell'Ente prevede un controllo su 10 indicatori e prescrive che la verifica su tali indicatori deve essere negativa. La situazione economico-finanziaria di un Ente viene ritenuta squilibrata in presenza di almeno la metà dei valori positivi.

Per l'anno 2018 i parametri erano tutti negativi.



PARTE II - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

I dati riferiti alla parte II (Situazione economico finanziaria dell'Ente) riferiti all'anno 2018 fanno riferimento a dati al rendiconto dell'esercizio 2018 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 20 del 27.04.2019.

2.1 - Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:

ENTRATE (IN EURO)	2014	2015	2016	2017	2018	Percentuale di incremento/de cremento rispetto al primo anno
ENTRATE CORRENTI	851.905,54	841.076,84	927.107,71	849.716,13	932.604,45	9,47 %
TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONE E TRASFERIMENTI DI CAPITALE	209.301,28	229.037,76	15.456,57	60.246,29	10.869,42	-94,60 %
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTALE	1.061.206,82	1.070.114,60	42.564,28	909.962,42	943.473,87	-11,09 %

SPESE (IN EURO)	2014	2015	2016	2017	2018	Percentuale di incremento/de cremento rispetto al primo anno
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	798.671,43	768.607,57	814.710,29	788.540,16	837.359,94	4,84 %
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	228.420,11	121.045,70	276.173,92	108.729,04	46.637,43	-79,58 %
TITOLO 3- RIMBORSO DI PRESTITI	46.411,20	48.690,58	49.144,70	51.530,06	54.032,76	16,42 %
TOTALE	1.073.502,74	938.343,85	1.140.028,91	928.799,26	938.030,13	-12,61 %

PARTITE DI GIRO (IN EURO)	2014	2015	2016	2017	2018	Percentuale di incremento/decr emento rispetto al primo anno
TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	80.753,50	130.574,61	285.416,05	124.446,98	151.641,40	87,78 %
TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	80.753,50	130.574,61	285.416,05	124.446,98	151.641,40	87,78 %



2.2 - Equilibrio di parte corrente e di parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni 2014/2018

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE:

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
	2014	2015	2016	2017	2018
Totale titoli (I+II+III) delle entrate	851.905,54	841.076,84	927.107,71	849.716,13	932.604,45
Spese titolo I	798.671,43	768.607,57	814.710,29	768.540,16	837.359,84
Rimborso prestiti parte del titolo III al netto delle spese escluse da equilibrio corrente	46.411,20	48.690,58	49.144,70	51.530,05	54.032,76
Fondo pluriennale vincolato destinato a spese correnti	0,00	13.433,31	7.308,08	6.763,60	7.483,99
SALDO DI PARTE CORRENTE	6.822,91	37.212,00	70.560,80	36.409,51	48.695,74

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE:

EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE					
	2014	2015	2016	2017	2018
Entrate titolo IV	209.301,28	229.037,76	15.456,57	60.246,29	10.869,42
Entrate titolo V **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo (IV+V)	209.301,28	229.037,76	15.456,57	60.246,29	10.869,42
Spese titolo II	228.420,11	121.045,70	276.173,92	106.729,04	46.637,43
Differenza di parte capitale	-19.118,83	107.992,06	-260.717,35	-48.482,75	-35.768,01
Entrate correnti destinate a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato destinato a spese in conto capitale	0,00	80.810,77	200.000,00	0,00	0,00
SALDO DI PARTE CAPITALE	-19.118,83	188.802,83	-60.717,35	-48.482,75	-35.768,01

(**) Esclusa Categoria I – "Anticipazioni di cassa"



2.3 – Risultato della Gestione di competenza e della Gestione Finanziaria

		2014	2015	2016	2017	2018
Riscossioni	(+)	673.653,41	738.406,40	963.257,30	826.082,11	845.015,56
Pagamenti	(-)	719.144,26	721.227,01	979.728,90	811.722,77	805.171,79
Differenza	(=)	-45.490,85	17.181,39	-16.471,60	14.359,34	39.843,77
Residui attivi	(+)	468.306,91	462.280,81	264.723,03	208.327,29	250.099,71
FPV Entrate	(+)	0,00	94.244,08	207.308,08	6.763,80	7.483,99
Residui passivi	(-)	435.111,98	347.691,45	445.716,06	241.523,47	284.499,74
Differenza	(=)	33.194,93	208.835,44	26.315,05	-26.432,58	1.187,93
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(-)	0,00	7.306,08	6.763,80	7.483,99	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(-)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo (+) o Disavanzo (-)	(=)	-12.295,92	18.706,75	3.079,85	-19.557,23	11.739,80

Risultato di amministrazione, di cui:	2014	2015	2016	2017	2018
Vincolato	0,00	42.588,38	67.124,57	96.462,00	108.966,04
Per spese in conto capitale	107.222,51	97.059,87	45.002,60	15.053,11	0,00
Per fondo ammortamento	0,00		0,00	0,00	0,00
Non vincolato	28.169,66	27.713,51	95.341,00	107.108,29	120.103,99
Totale	135.392,30	167.361,83	207.468,17	220.623,40	229.070,03

Il risultato della Gestione Finanziaria per l'anno 2018 presenta il seguente risultato:



Comune di Montegrolfo (RN) – Relazione di Inizio Mandato

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				232.659,20
RISCOSSIONI	(+)	286.024,73	845.015,56	1.131.040,29
PAGAMENTI	(-)	349.094,38	805.171,79	1.154.266,17
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			209.433,32
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			209.433,32
RESIDUI ATTIVI	(+)	205.792,17	250.099,71	455.891,88
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	150.567,50	284.499,74	435.067,24
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			1.187,93
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)	(=)			229.070,03

⁽¹⁾ Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

Si illustra di seguito il riepilogo dei risultati di amministrazione dell'ultimo triennio:

	2016	2017	2018
Risultato d'amministrazione (A)	207.468,17	220.623,40	229.070,03
<i>composizione del risultato di amministrazione:</i>			
Parte accantonata (B)	67.124,57	98.462,00	108.966,04
Parte vincolata (C)	0,00	0,00	0,00
Parte destinata agli investimenti (D)	45.002,60	15.053,11	0,00
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	95.341,00	107.108,29	120.103,99



2.4 - Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione.

Descrizione:	2014	2015	2016	2017	2018
Fondo di cassa al 31 dicembre	129.288,97	271.075,42	340.343,84	232.659,20	209.433,32
Totale residui attivi finali	706.538,45	624.993,19	484.833,85	502.182,54	455.891,88
Totale residui passivi finali	700.435,12	521.388,70	610.945,82	506.734,35	435.067,24
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	0,00	7.308,08	6.763,60	7.483,99	1.187,63
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Risultato di amministrazione	135.392,30	167.361,63	207.468,17	220.623,40	229.070,03
Utilizzo anticipazione di cassa	NO	NO	NO	NO	NO

2.5 - Utilizzo avanzo di amministrazione.

Descrizione:	2014	2015	2016	2017	2018
Reinvestimento quote accantonate per ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamento debiti fuori bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salvaguardia equilibri di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese correnti non ripetitive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese correnti in sede di assestamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento	78.000,00	80.000,00	70.300,00	15.053,11	0,00
Estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	78.000,00	80.000,00	70.300,00	15.053,11	0,00



2.6 - Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.

ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI								
RESIDUI	Esercizi precedent i	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Totale
ATTIVI								
Titolo I				23.233,43	30.821,38	32.827,91	168.314,10	255.196,82
di cui Tarsu/tari								0,00
di cui F.S.R o F.S.								0,00
Titolo II						4.954,82	7.795,20	12.750,02
di cui trasf. Stato								0,00
di cui trasf. Regione								0,00
Titolo III			1.433,35	24.550,69	10.638,71	9.330,39	46.183,38	92.136,52
di cui Tia								0,00
di cui Fitti Attivi								0,00
di cui sanzioni CdS								0,00
Tot. Parte corrente	0,00	0,00	1.433,35	47.784,12	41.480,09	47.113,12	222.292,68	360.083,38
Titolo IV		41.885,47		8.000,00		15.000,00	2.000,00	66.885,47
di cui trasf. Stato								0,00
di cui trasf. Regione								0,00
Titolo V								0,00
Tot. Parte capitale	0,00	41.885,47	0,00	8.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	66.885,47
Titolo IX				746,20	1.436,67	1.383,53	25.356,65	28.923,05
Totale Attivi	0,00	41.885,47	1.433,35	56.530,32	42.896,78	63.496,65	249.649,33	455.891,88
PASSIVI								
Titolo I	35,70	38,10	545,00	593,50	20.303,86	54.826,04	201.522,27	277.864,47
Titolo II				62,38	100,80	14.218,67	40.050,93	54.441,78
Titolo IIII								0,00
Titolo VII	150,00	1.408,83		1.420,48	49.554,45	7.408,97	42.926,54	102.889,27
Totale Passivi	185,70	1.446,93	545,00	2.076,36	69.968,11	76.453,68	284.499,74	435.175,52



2.7 - Patto di Stabilità interno

Si specifica che dall'anno 2016 il patto di stabilità è stato sostituito dal pareggio di bilancio.

A decorrere dal rendiconto 2015, infatti, ad opera dell'articolo 1, comma 463, della legge n.190 del 2014, viene espressamente introdotto nel 2016 dai commi 707-734 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) sia per le regioni che per gli enti locali il pareggio di bilancio in sostituzione del patto di stabilità. La regola viene declinata in termini di equilibrio di bilancio, definendola in termini di saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Il 2016 costituisce quindi l'anno nel quale si registra il superamento del patto di stabilità interno: nell'introdurre la nuova regola si dispone infatti contestualmente la disapplicazione di tutte le norme che interessano il patto, salvo alcuni adempimenti riferiti al monitoraggio ed alla certificazione del patto 2015, inclusa l'applicazione delle eventuali sanzioni.

La sostituzione del patto di stabilità interno con la disciplina del pareggio di bilancio, quale nuova regola contabile per gli enti territoriali e quale modalità del concorso degli stessi alla sostenibilità delle finanze pubbliche, si realizza pertanto mediante un percorso che: a) è stato avviato con la legge di stabilità 2015, anticipando l'applicazione della normativa sul pareggio alle regioni a statuto ordinario ed alla Sardegna; - b) è poi proseguito con la legge di stabilità 2016 attraverso il definitivo superamento del patto anche per gli enti locali e la individuazione di un unico saldo di equilibrio per il 2016; - c) è continuato con il consolidamento ad opera della legge n.164/2016 del nuovo saldo di equilibrio nel testo della legge 243/2012 (nonché con altre modifiche attinenti ai rapporti finanziari tra Stato ed enti territoriali); - d) si è infine concluso con la messa a regime da parte della legge di bilancio 2017 (legge n.232 del 2016) delle regole sul pareggio introdotte dalla precedente legge di stabilità come di seguito si illustra. In presenza della nuova regola rimangono ovviamente in corso, fino alla cessazione ove prevista, i contributi posti a carico delle regioni e degli enti locali dalle precedenti manovre di finanza pubblica.

L'Ente ha adempiuto all'obbligo del rispetto del patto di stabilità negli anni 2014 e 2015 ed ha rispettato il criterio del pareggio di bilancio negli anni 2016, 2017 e 2018.

L'Ente non è mai stato soggetto a sanzioni derivanti dal mancato rispetto del patto di stabilità prima e dal mancato rispetto del pareggio di bilancio poi.

2.8 - Indebitamento

Evoluzione indebitamento dell'ente:

Il livello dell'indebitamento è una componente molto importante della rigidità del bilancio, dato che gli esercizi futuri dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle quote annue di interesse e capitale con le normali risorse di parte corrente. La politica d'indebitamento di ciascun anno mette in risalto se sia stato prevalente l'accensione o il rimborso di prestiti, con conseguente incidenza sulla consistenza finale del debito.

	2014	2015	2016	2017	2018
Residuo debito finale	958.840,05	910.149,48	861.004,70	809.474,64	755.441,74
Popolazione residente	1038	1012	1006	1003	1011
Rapporto fra debito residuo e popolazione residente	923,73	899,35	855,86	807,05	747,22

Rispetto del limite di indebitamento:

L'ente locale può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se rispetta preventivamente i limiti imposti dal legislatore. Infatti, l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari emessi ed a quello derivante da garanzie prestate, non deve superare un valore percentuale delle risorse relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista



l'assunzione dei mutui.

	2014	2015	2016	2017	2018
Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi sulle entrate correnti (art. 204 del TUEL)	5,569 %	5,239 %	5,259 %	5,043 %	4,305 %

2.9 - Conto del patrimonio

Conto del patrimonio in sintesi.

Anno 2013

Attivo	Importo	Passivo	Importo
Immobilizzazioni immateriali	5.284,51	Patrimonio netto	5.608.698,68
Immobilizzazioni materiali	6.087.225,13		
Immobilizzazioni finanziarie	366.429,00		
Rimanenze	647.005,79		
Crediti	0,00		
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00	Conferimenti	281.010,32
Disponibilità liquide	218.635,03	Debiti	1.434.870,48
Ratei e risconti attivi	0,00	Ratei e risconti passivi	0,00
TOTALE	7.324.579,46	TOTALE	7.324.579,46

Anno 2017

Attivo	Importo	Passivo	Importo
Immobilizzazioni immateriali	680,00	Patrimonio netto	5.607.221,44
Immobilizzazioni materiali	5.785.377,25		
Immobilizzazioni finanziarie	366.429,00		
Rimanenze	0,00		
Crediti	536.235,94		
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00	Conferimenti	0,00
Disponibilità liquide	232.659,20	Debiti	1.314.159,95
Ratei e risconti attivi	0,00	Ratei e risconti passivi	0,00
TOTALE	6.921.381,39	TOTALE	6.921.381,39



2.10 - Riconoscimento debiti fuori bilancio. (Quadro 10 e 10 bis del Certificato al conto consuntivo)

QUADRO 10 - DATI RELATIVI AI DEBITI FUORI BILANCIO (2)

(Dati in euro) (1)

I debiti fuori bilancio sono quelli contratti senza che l'ente ne avesse programmato una specifica copertura finanziaria. Spesso si tratta di debiti contratti in situazioni particolarmente imprevedibili, sono quindi quei debiti per cui il comune non aveva previsto specifica copertura finanziaria e non risultano neanche inseriti nella struttura classica del bilancio e quindi non incidono sul patrimonio e il risultato dell'ente. Gli enti locali possono avere debiti fuori bilancio quando riguardano:

- Sentenze esecutive;
- Il bisogno di coprire debiti di altre istituzioni;
- Il bisogno di apportare capitale ad aziende di servizio pubblico costituite dall'ente locale;
- Spese per procedure di espropriazione d'urgenza per la realizzazione di opere di pubblica utilità;
- Acquisti di beni e servizi necessari per l'aumento dell'utilità e delle funzioni dell'ente.

È quindi necessario che il debito fuori bilancio apporti realmente utilità e arricchimento al servizio comunale (articolo 194 del TUEL).

L'ente provvede a riportare in contabilità queste passività pregresse con un procedimento che prevede il loro specifico riconoscimento con apposita delibera soggetta all'approvazione del consiglio comunale, atto che contestualmente impegna e finanzia la corrispondente spesa. Nel periodo considerato **non sono stati dichiarati** debiti fuori bilancio.

Descrizione	2014	2015	2016	2017	2018
Sentenza esecutive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ricapitalizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizione di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO 10-BIS - ESECUZIONE FORZATA (2)

(Dati in euro) (1)

Descrizione	2014	2015	2016	2017	2018
Procedimenti di esecuzione forzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.

L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;

L'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

(2) Art. 194 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000.

Non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.

PARTE III - ORGANISMI CONTROLLATI

1. Organismi controllati:

Nel quinquennio analizzato è intervenuta la riforma delle società partecipate ad opera del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, che ha profondamente mutato il precedente assetto normativo.

Ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi **non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali**. Il Comune, fermo restando quanto in precedenza indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, commi che si riportano integralmente di seguito:

"1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente

per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;



e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 25/09/2017 avente ad oggetto: "Revisione straordinaria della partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 169 giugno 2017, n° 100 – ricognizione partecipazioni possedute.”;

Nella predisposizione della revisione straordinaria si è tenuto conto della delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016. In detta delibera la Corte dei conti prescriveva: "il processo di razionalizzazione – **nella sua formulazione straordinaria e periodica** – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione." La Corte dei conti dispone, inoltre, che: "... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione."

Nella revisione straordinaria di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 25/09/2017 si perveniva alle seguenti risultanze finali:

1. Società Amir SpA con una quota dello 0,00085% DA MANTENERE
2. Società Romagna Acque Società delle fonti con una quota dello 0,033567% SpA DA MANTENERE
3. Società Hera SpA con una quota dello 0,000091% DA MANTENERE
(società quotata sul mercato segmento FTSE Italia Mid Cap);
4. Società Lepida SpA con una quota dello 0,00544% DA MANTENERE



Comune di Montegrolfo (RN) – Relazione di Inizio Mandato

5. Società Italiana Servizi SpA - S.I.S. SpA con una quota del 0,63% DA MANTENERE
6. A.M. Srl Consortile – Agenzia Mobilità della Provincia di Rimini (esistente al 23/09/2016)-quota 0,027%
DA MANTENERE
7. START ROMAGNA con una quota del 0,0034% DA MANTENERE
8. MONTEGRIDOLFO S.P.A. con una quota del 0,229% DA MANTENERE

Si decideva, pertanto, di non procedere ad alcuna alienazione. In particolare, nella relazione allegata alla ricognizione straordinaria sopra citata, con riguardo alla partecipazione dello 0,229 % alla Montegrolfo S.p.A., dopo aver precisato che *"la collaborazione con la suddetta società riveste enorme importanza nella riqualificazione del borgo e nella costante offerta turistica che rappresenta una delle più importanti risorse di questo piccolo Ente"*, si dava altresì atto che le condizioni del mercato rendevano antieconomica la vendita delle poche azioni.

Nella successiva ricognizione periodica effettuata con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 27/12/2018, tuttavia, si prendeva atto che nell'ultimo periodo le finalità sociali della riqualificazione e valorizzazione del centro storico dell'Ente e la stessa collaborazione con la società Montegrolfo S.p.A. per la realizzazione di dette finalità sono di fatto venute a mancare, difettando di conseguenza il presupposto per la partecipazione del Comune di Montegrolfo alla Montegrolfo S.p.A. in quanto la stessa non può più considerarsi strategica per l'ente in relazione alla effettiva possibilità di perseguire, attraverso tale società, le finalità di interesse generale. Si è, pertanto, deliberato, per i motivi sopra esposti, di dismettere la partecipazione del Comune di Montegrolfo nella Montegrolfo S.p.A. ritenendo che la stessa non sia più da considerarsi strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, considerando opportuno, per l'esiguità del valore della partecipazione e in considerazione dei costi e tempi di una eventuale procedura ad evidenza pubblica, proporre ai restanti soci privati l'acquisizione delle quote.

Le disposizioni del Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle restanti società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato e tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente, si è proceduto, con la Delibera CC n. 55 del 27/12/2018, confermando di mantenere le partecipazioni nelle società in precedenza individuate, ravvisando, invece, la necessità di procedere alla dismissione della partecipazione detenuta nella Montegrolfo S.p.A. proponendo ai restanti soci privati l'acquisizione dell'esigua quota di partecipazione.

Si conclude specificando che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti.

Si individuano, nella tabella qui di seguito, le quote di partecipazione detenute dal Comune di Montegrolfo:

Società	Quota di partecipazione	
Amir SpA		DA MANTENERE
Romagna Acque società delle Fonti S.p.A.		DA MANTENERE
Hera SpA		DA MANTENERE
Lepida SpA		DA MANTENERE
S.I.S. SpA		DA MANTENERE
A.M. Srl Consortile – Agenzia Mobilità della Provincia di Rimini		DA MANTENERE



Comune di Montegridolfo (RN) - Relazione di Inizio Mandato

START ROMAGNA		DA MANTENERE
Montegridolfo S.p.A.		DA DISMETTERE



1.1 - Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile.

Rispetto alle società partecipate, **l'ente non ha posizioni di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile rispetto alle società partecipate.**


1.2 - Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella precedente):

NEGATIVO



Sulla base della relazione di inizio mandato del Comune di MONTEGRIDOLFO la situazione finanziaria e patrimoniale non presenta squilibri.

Li 13/08/2019



Il Sindaco
(GRILLI LORENZO)